

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Servizio 1 – Gestione Giuridica del Personale
Viale Regione Siciliana n. 2194 – 90135 PALERMO
giuridicoindeterminato.fp@regione.sicilia.it

Prot. n. 5529

del 21/01/2025

OGGETTO: Legge 30 dicembre 2024, n.207, art.1, co.162 – modifica del limite ordinamentale e risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata. Circolare.

Al Segretario Generale

Ai Dirigenti Generali dei

Dipartimenti Regionali e Uffici equiparati

Ai Dirigenti degli Uffici speciali

Ai Dirigente degli Uffici alle dirette dipendenze
del Presidente della Regione

Al Dirigente Generale del Corpo Forestale

Al Direttore del Fondo Pensioni

Ai Capi di Gabinetto

All' A.R.A.N Sicilia

Alle Organizzazioni Sindacali

All'Area e tutti i Servizi della F.P

LORO SEDI

Il comma 162 dell'art.1 della Legge 30 dicembre 2024, n.207 ha elevato il limite massimo di età (c.d. limite ordinamentale) per la permanenza in servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, facendolo coincidere con il requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia, pari attualmente a 67 anni (fermi restando i limiti ordinamentali più elevati già previsti per alcune categorie di personale).

Dal 1° gennaio di quest'anno viene conseguentemente meno l'obbligo di collocamento a riposo per i dipendenti pubblici che, al compimento dei 65 anni di età, possano fruire del trattamento pensionistico anticipato (essendo in possesso del relativo requisito contributivo).

Pertanto, il dipendente che raggiunge o abbia anche superato il requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata (*in atto, anzianità contributiva di anni 42 e 10 mesi per gli uomini e di anni 41 e 10 mesi per le donne + 3 mesi di finestra mobile*) ad un'età inferiore al limite ordinamentale di anni 67, potrà accedere alla pensione anticipata chiedendo espressamente la cessazione del rapporto di lavoro, previo rispetto dei termini di preavviso (mesi 2 per il Comparto e mesi 3 per la Dirigenza) ovvero permanere in servizio fino al compimento di 67 anni di età.

Solo in quest'ultimo caso l'Amministrazione avrà l'obbligo di far cessare il rapporto di lavoro d'ufficio, dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

G.G. Palagonia

IL DIRIGENTE GENERALE

C. Madonia